



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Decreto n. 21 del 28/05/2014

OGGETTO:

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO / T.G. ATTO DI CITAZIONE INNANZI GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Premesso che:

- la Sig.ra Gemma Tiberi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele De Bonis e Piero Caffè ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Pescara, alla Via Parco Nazionale d'Abruzzo n. 5, notificava in data 23 aprile 2014, a questa Amministrazione comunale, atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Pescara al fine di ottenere il risarcimento danni da caduta avvenuta in data 15 aprile 2013;

- la polizza assicurativa sottoscritta da questa Amministrazione comunale con la compagnia assicuratrice QBE Insurance (europe) Ltd, avente decorrenza dalle ore 24 del giorno 4 maggio 2011 e scadenza alle ore 24 del giorno 30 giugno 2012, contraddistinta dal n. 061 0000088, all'articolo 8 della sezione 3 "Condizioni particolari di Assicurazione", prevede che la società assicurativa assuma "la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. (...) Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati - salvo diversi accordi tra le parti - e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.";

- la predetta polizza assicurativa è stata oggetto di proroga con appendice n. 3, inerente la regolazione del premio, dalle ore 24 del giorno 30 giugno 2012, alle ore 24 del giorno 31 ottobre 2012;

- successivamente questo Ente stipulava una nuova polizza assicurativa con la compagnia assicuratrice QBE Insurance (europe) Ltd, avente decorrenza dalle ore 24 del giorno 31 ottobre 2012 e scadenza alle ore 24 del giorno 31 ottobre 2014, contraddistinta dal n. 060 0000020, che prevede, all'articolo 8 della sezione 3, "Condizioni particolari di Assicurazione", che la società assicurativa assuma "la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. (...) Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati - salvo diversi accordi tra le parti - e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. La società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.";

- con nota protocollo n. 12139/V/01 del 29 aprile 2014, in ottemperanza a quanto statuito dalle disposizioni contrattuali precitate, si trasmetteva l'atto di citazione alla Società di brokeraggio "Aon S.p.A." e che, successivamente, la QBE International designava gli Avvocati Francesco e Roberto Danesi De Luca ad assistere e difendere l'Amministrazione comunale di Città Sant'Angelo nel contenzioso di cui trattasi, come comunicato a questo Ente con nota del 16 maggio 2014, acquisita al protocollo con il n. 13946 del 22 maggio 2014;

- il decreto legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 50, comma 2, attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'Ente e il comma 10 stabilisce che il Sindaco attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 109 e 110;

- l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità";

- alla luce di quanto sopra, la nomina del legale dell'ente per la costituzione nel presente giudizio è da configurarsi come incarico di collaborazione esterna, per cui la competenza è del sottoscritto in qualità di capo dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 5.7.1999 n. 1164; CdS, Sez. IV, 7.9.2000, n. 4702);

- la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10787 del 07.06.2004 – TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 745 – TAR Sardegna, Cagliari, 6 aprile 2001, n. 428 – Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 985);
- l'art. 21, sesto capoverso, dello Statuto comunale, stabilisce in capo al Sindaco la possibilità di conferire gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione;
- l'art. 10 comma 1, lettera e) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 30.10.2003, stabilisce che sono del Sindaco le competenze in merito all'attribuzione ed alla definizione degli incarichi di consulenza esterna;
ATTESO che l'incarico può essere conferito agli Avv.ti Francesco e Roberto Danesi De Luca con studio in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio n. 229, al quale non verrà corrisposto alcun compenso da parte di questa Amministrazione;

DECRETA

1. di conferire incarico professionale agli Avv.ti Francesco e Roberto Danesi De Luca con studio in Pescara, Viale Gabriele D'Annunzio n. 229, per la difesa giudiziale degli interessi dell'Amministrazione comunale di Città Sant'Angelo nel procedimento instaurato innanzi il Giudice di Pace di Pescara, con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2014 dalla Sig.ra Gemma Tiberi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Caffè e Michele De Bonis;
2. demandare ai responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO
GABRIELE FLORINDI